



Funzioni Centrali

COMPARTO EX EPNE

c.rotondi@confintesafp.it

2019 – Anno della Partecipazione Attiva

Roma li 12/11/2019

Al Ministero della Salute

Direzione Generale delle
Professioni Sanitarie
dgrups@postacert.sanita.it

Alla FNOMCeO

segreteria@pec.fnomceo.it

Alla FNOVI

info@pec.fnovi.it

Alla FOFI

posta@pec.fofi.it

Alla FNOPI

federazione@cert.fnopi.it

Alla FNOPO

presidenza@pec.fnopo.it

Alla FNTSRM

federazione@pec.tsrn.org

Al CNOP

segreteria@pec.psyppec.it

All'ONB

protocollo@peconb.it

Alla FNCF

segreteria@pec.chimici.it

Oggetto: Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001

Questo Sindacato fa presente alle SS.LL. che, in materia di responsabilità disciplinare del personale dipendente, in base a quanto disposto dalla legge 125/2013, (art. 2, commi 2 e 2bis) e dall'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, **presso tutti gli Ordini professionali vanno costituiti gli Uffici per i procedimenti disciplinari.**

Ufficio, allo stato, inesistente nelle strutture degli Ordini professionali.

A tal proposito si riporta quanto stabilito dall'art. 55-bis del D.Lgs 165/2001:

1 - Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

Per le sanzioni **oltre** il rimprovero verbale:

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità

La scelta del termine "Ufficio" da parte del Legislatore lascia intendere che deve trattarsi di organo amministrativo, e non politico, dell'Ente.

La norma riconosce, altresì, la facoltà di una gestione unificata delle funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Infatti il comma 3 dispone quanto segue: ***Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.***

La richiesta nasce dalla constatazione che in alcuni Ordini professionali, di ridotte dimensioni, la funzione disciplinare nei confronti del personale dipendente viene svolta direttamente ed univocamente dal Presidente il quale, non solo è organo politico di origine elettiva ma, in palese violazione del principio di terzietà, esercita il relativo potere disciplinare tanto nel caso di sanzioni più lievi (rimprovero verbale), quanto in quelle più gravi.

Questo sindacato ha avuto modo di rilevare tale comportamento presso un Ordine dei Dottori Commercialisti ed ha contrastato duramente e con decisione la **violazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 165/2001**, segnalando l'abuso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, chiedendogli di intervenire.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha emanato l'informativo n. 58/2019 (in allegato), con la quale ha diramato le seguenti direttive agli Ordini provinciali:

- 1) L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari va costituito ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs 165/2001**, con conseguente pubblicazione nell'area della trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 2) Per quanto concerne la composizione dell'Ufficio il Cndc dà indicazione di costituzione di un Collegio di 3 o 5 membri, espressione di una base territoriale ampia, di dimensione anche sopra regionale, procedendo sulla base di una convenzione tra diversi Ordini;**



Funzioni Centrali

COMPARTO EX EPNE

c.rotondi@confintesafp.it

2019 – Anno della Partecipazione Attiva

- 3) In merito ai “soggetti” da nominare il Cndc li individua nei dirigenti o funzionari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso, ove possibile, di competenze giuridiche**
- 4) In applicazione del principio di “terzietà” il Cndc consiglia di evitare la nomina di un componente del Consiglio**

Questo Sindacato, stante la natura pressoché identica degli Ordini dei Dottori Commercialisti con quella di tutti gli altri Ordini professionali, e ritenendo le indicazioni emanate dal CNDC, rispettose della legge, razionali e di buon senso,

CHIEDE

che analoghe direttive vengano diramate a tutti gli Ordini professionali provinciali da codesto Ministero di concerto con le Federazioni delle professioni sanitarie in indirizzo.

Confintesa FP
f.to Claudio Rotondi